

CIRCOLARE AGOSTO 2017

Prossime scadenze:

- **21 agosto 2017:** scadenza dei versamenti relativi alle Dichiarazioni dei redditi 2017 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio;
- **21 agosto 2017:** versamento della seconda rata riferibile all'anno 2017 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **21 agosto 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 agosto 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile.

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da lunedì 14 fino a venerdì 25 agosto. Inoltre da lunedì 7 fino a venerdì 11 agosto sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Le nuove scadenze per i versamenti delle imposte dopo la proroga

Il D.P.C.M. del 20 luglio , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017, ha "ufficializzato" la proroga per i titolari di reddito d'impresa del versamento delle imposte sui redditi al 20 luglio senza maggiorazione e al 21 agosto (il 20 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga per il versamento senza maggiorazione è però arrivata a tempo scaduto. Quest'anno, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016 , convertito con la legge 225/2016 , la scadenza delle imposte sul reddito era fissata al 30 giugno 2017, con possibilità di versamento al 31 luglio maggiorando l'importo dello 0,40%.

Successivamente il MEF con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi.

Il D.P.C.M. 20 luglio 2017 citava solamente i redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo 2016, ovvero IRPEF, IRES, le imposte sostitutive dei minimi e dei forfettari, mentre l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE, il saldo IVA 2016, i contributi INPS e il diritto annuale della camera di commercio sembravano esclusi dalla proroga.

Successivamente, con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017, il MEF ha chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la proroga riguarda anche i versamenti relativi al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell'IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti "minimi" e "forfettari", cedolare secca), dell'IVIE e dell'IVAFE, al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex lege n. 335/1995 , all'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta), al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro, al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017, all'IVA per l'adeguamento 2016 agli studi di settore.

Da un punto di vista soggettivo, la proroga che inizialmente riguardava solo i titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali) e non soggetti diversi, come i professionisti ed i lavoratori autonomi, è stata poi estesa anche ai lavoratori autonomi tramite comunicato del MEF.

Nel caso in cui si sia optato per la rateizzazione degli importi da versare, il termine di versamento del saldo o del primo acconto è differito al 20 luglio o al 21 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%); le rate successive alla prima, per i titolari di partita IVA, scadranno invece il giorno 16 di ciascun mese. Per i contribuenti senza partita IVA, invece, scadranno alla fine di ciascun mese.

È tuttavia possibile che il contribuente, pur rientrando nell'ambito applicativo della proroga, decida di non usufruirne, eseguendo i pagamenti alle scadenze fissate per i soggetti che non sono destinatari del suddetto differimento.

Servizi Professionali Srl

La sospensione feriale in ambito tributario

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all'Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall'Agenzia.

In particolare, nell'ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione (quest'anno il termine sarà il 21 agosto perché il 20 cade di domenica).

Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24):

- le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
- le addizionali comunale e regionale;
- le liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
- le accise;
- i contributi previdenziali Inps e Enpals;
- i premi Inail.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che "i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

Servizi Professionali Srl

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l'avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

In G.U. la proroga al 31 ottobre per i modelli 770, Redditi e Irap

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 luglio 2017 - anticipato nei giorni precedenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che dispone il differimento al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione dei modelli 770/2017, dei modelli Redditi e Irap.

Relativamente alla presentazione del Modello 770 (prevista dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) la proroga si applica agli invii effettuati – in via telematica – sia direttamente, sia attraverso intermediari incaricati ex art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/98.

Per quanto riguarda invece i Modelli Redditi e Irap la proroga si applica alla presentazione delle dichiarazioni per i soggetti:

- - di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322/98, cioè delle persone fisiche, delle società di persone e delle associazioni alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Sono compresi nell'ambito applicativo della norma anche i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, oppure aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso dal 1° ottobre al 30 dicembre 2016;
- - di cui all'art. 83, comma 1-bis, del Tuir: si tratta dei soggetti interessati dalle norme di coordinamento contenute nell'art. 13-bis del "decreto milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19).

In sintesi:

ADEMPIMENTO	NUOVO TERMINE
MODELLO 770/2017	31 ottobre 2017
MODELLO REDDITI	31 ottobre 2017 ⁽¹⁾
MODELLO IRAP	

⁽¹⁾ Termini originari:

- per i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998: dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 (e quindi al 2 ottobre 2017, in quanto il 30 settembre cadrà di sabato);
- per i soggetti di cui all'art. 83, comma 1-bis, del Tuir: dal 1° luglio al 16 ottobre.

Servizi Professionali Srl

Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere "regolare"

La Quinta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017, ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi carburante, come prevede il Regolamento approvato con il D.P.R. n. 444 del 1997, la relativa scheda deve:

- contenere tutti i dati indicati nell'art. 2 del Regolamento;
- recare la firma di convalida dell'addetto al distributore apposta all'atto di ogni rifornimento (art. 3);
- contenere l'annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (art. 4).

La Cassazione precisa inoltre che l'adempimento di tali prescrizioni "costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell'impresa".

Si raccomanda pertanto la massima attenzione nella corretta compilazione di tale documento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.